



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 68 DEL 22/06/2015)

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE REGOLAMENTO IUC -*

Sessione di Prima convocazione. Seduta Pubblica.

L'anno **2015** il giorno **22** del mese di **Giugno** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti 19

Assenti 6

Guido Tendas	Si		
Donatella Arzedi	Si	Stefano Mureddu	Si
Corrado Ignazio Cocco	Si	Daniela Nurra	No
Marco Cossu	Si	Giuseppe Obinu	No
Antonio Falconi	Si	Marco Gaetano Piras	Si
Alberto Granese	Si	Renato Piras	Si
Giuseppe Lai	Si	Roberto Pisanu	No
Salvatore Ledda	No	Giuseppe Puddu	Si
Giampaolo Lilliu	Si	Massimiliano Sanna	Si
Andrea Lutz	No	Marina Rita Lucia Serra	Si
Roberto Martani	Si	Mauro Solinas	No
Mariangela Massenti	Si	Simone Spahiu	Si
Gianluca Mugheddu	Si	Giuliano Uras	Si

Presidente: Dr Marco Cossu

Vice Segretario: Dr Maria Grazia Zoccheddu



In prosecuzione di seduta.

È presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda.

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 11 luglio 2014 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".

Considerato quanto segue:

- che per i continui interventi legislativi nella materia tributaria, si ritiene opportuno, nel rispetto dei principi che regolano le fonti del diritto, provvedere a modificare alcuni articoli del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica;
- che le modifiche fatte concorrono alla corretta applicazione delle imposte e al miglioramento della gestione operativa e sono sostanzialmente adeguamenti alla disciplina legislativa oppure norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che in tal senso le modifiche sono finalizzate a facilitare le istanze e gli adempimenti dei contribuenti, lo scambio di informazioni con l'ufficio tributi e la gestione da parte dell'ufficio della pluralità di situazioni soggettive in relazione alle parimenti numerose fattispecie di agevolazione ed esenzione e che gli interventi elencati sotto sono esempi di questa linea di semplificazione:
 - semplificazione del regime delle presunzioni e prove relative all'occupazione dell'immobile e conseguente idoneità/inidoneità a produrre rifiuti (elemento oggettivo che è presupposto dell'applicazione del tributo);
 - uso più esteso delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per comprovare situazioni soggettive legate a fattispecie di agevolazione/esenzione;
 - accorpamento di fattispecie diverse di riduzioni tariffarie nell'unica norma che stabilisce per le utenze domestiche occupate o detenute da nuclei familiari non residenti, per i cittadini residenti all'estero iscritti AIRE, per i soggetti che hanno trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o Case di Riposo e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, che come numero di occupanti si debba assumere quello di un'unità;
 - semplificazione e accorpamento della normativa sulle agevolazioni di tariffa destinate a soggetti in condizioni particolari di difficoltà economica.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.



Viste le Modifiche finalizzate oltre che all'adeguamento legislativo anche alla razionalizzazione dei procedimenti interni agli uffici e della gestione, e alla semplificazione dei rapporti con i cittadini inerenti gli adempimenti tributari.

Visto il testo del regolamento IUC allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con le modifiche apportate rispetto al testo vigente.

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 4/06/2015 con la quale si propone al consiglio l'approvazione della bozza delle modifiche al Regolamento IUC.

Considerato che le modifiche al regolamento vigente entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso in data 11.05.2015.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 26365 del 11.06.2015.

Dato atto che sono stati presentati n. 18 emendamenti al regolamento in oggetto, come riportati testualmente nel verbale di seduta n. 67 del 22.06.2015, di cui n. 10 dichiarati ammissibili e n. 8 dichiarati inammissibili.

Visto l'esito delle votazioni degli emendamenti dichiarati ammissibili alla proposta di regolamento in oggetto:

Emendamento prot. 27663 del 18.06.2015.

“Art. 14 – Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e ONLUS.

Integrare“5. l'esenzione IMU non va applicata qualora un ente non commerciale conceda in comodato un immobile ad un altro ente no profit per lo svolgimento di attività ammissibili all'esenzione (art. 7 comma 1 d.lgs. n. 504/1992) in quanto viene meno il requisito dell'utilizzo diretto da parte del soggetto passivo IMU”.

Presenti 21. Voti favorevoli 20. Astenuti 1 (Lai). Assenti 4 (Granese, Martani, Pisanu, Serra).

Il Consiglio approva.

Emendamento prot. n. 27640 del 18.06.2015.

“Art. 21, comma 3: La detrazione fissa di 50 € spetta anche il nucleo familiare il cui proprietario è un figlio che ospita uno o entrambi i genitori”.

Presenti 23. Voti favorevoli 11. Voti contrari 12 (Arzedi, Cocco, Cossu, Lai, Lilliu, Martani, Mugheddu, Mureddu, Obinu, Piras R., Spahiu, Tendas). Assenti 2 (Granese, Serra).

Il Consiglio respinge.

Emendamento prot. n. 27652 del 18.06.2015.



“Visto l’ Art. 37 - Occupanti le utenze domestiche (pag. 18/19) del regolamento in parola Propongono al fine di far beneficiare, nello stesso anno d’imposta della richiesta, gli aventi diritto dello sgravio di cui all’art. 37, che venga cassata l’ultima parte del punto 2 del presente articolo e che lo stesso sia integrato dalla frase “al fine di consentire le operazioni di conguaglio” Più precisamente si chiede:

- **di cassare al punto 2 del suddetto Art. 37 la seguente frase:**
La tassa deve essere versata alle scadenze stabilite e secondo gli importi indicati nell’avviso di pagamento relativo a ciascun anno di imposta. L’eventuale credito sarà oggetto di compensazione sugli importi dovuti per l’annualità successiva
- **di integrare la fine del periodo di cui al punto 2 del suddetto Art. 37 con la seguente frase:**
al fine di consentire le operazioni di conguaglio,

Pertanto il punto 2 dell’art. 37 sarà così composto:

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa e di studio prestata fuori dalla propria residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 120 giorni consecutivi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per il solo periodo di assenza. **La variazione dei componenti il nucleo familiare di cui al comma precedente è concessa su domanda degli interessati mediante modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messo a disposizione dell’ufficio, da presentarsi inderogabilmente a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza al fine di consentire le operazioni di conguaglio”.**

Presenti 23. Voti favorevoli 22. Presenti e non votanti 1 (Falconi). Assenti 2 (Ledda, Serra).

Il Consiglio approva.

Emendamento prot. n. 27654 del 18.06.2015.

“Visto l’ Art. 44 - Riduzioni per le utenze non domestiche (pag. 22) del regolamento in parola; Si propone che l’agevolazione proposta al punto 5 del suddetto articolo (Per gli alberghi la tariffa si applica con una riduzione del 15%) vengano estesa a tutte le categorie e sotto categorie di classe 7 e 8.

Per quanto sopra il punto 5 dell’art. 44 viene così modificato:

5. Per le categorie e sotto categorie di classe 7 e 8 la tariffa si applica con una riduzione del 15%”.

Presenti 22. Voti favorevoli 16. Contrari 4 (Lilliu, Martani, Mugheddu, Mureddu). Astenuti 1 (Arzedi). Presenti e non votanti 1 (Falconi). Assenti 3 (Ledda, Piras R., Serra).

Il Consiglio approva.

Emendamento prot. n 27665 del 18.06.2015.

“ART. 26 – Presupposto per l’applicazione del tributo.

SOSTITUIRE “4. L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della



conseguente attitudine alla produzione di rifiuti...”

CON “4. L’attivazione del solo pubblico servizio di erogazione elettrica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti....”.

Presenti 23. Voti favorevoli 19. Presenti e non votanti 4 (Martani, Massenti, Pisanu, Solinas). Assenti 2 (Ledda, Obinu).

Il Consiglio approva.

Emendamento prot. n. 27667 del 18.06.2015.

“ART. 47 – Agevolazioni

*SOSTITUIRE “1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte **variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari composti da uno o due componenti ultrasessantacinquenni, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima**”*

*CON“1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte **variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari composti da uno o due componenti ultrasessantacinquenni, titolari esclusivamente di una pensione**”.*

Presenti 20. Voti favorevoli 5. Voti contrari 14 (Arzedi, Cocco, Cossu, Granese, Lai, Lilliu, Martani, Mugheddu, Mureddu, Piras M.G. Piras R., Serra, Spahiu, Tendas). Astenuti 1 (Massenti). Assenti 5 (Ledda, Lutzù, Obinu, Pisanu Solinas).

Il Consiglio respinge.

Emendamento prot. n. 27668 del 18.06.2015.

“ART. 47 – Agevolazioni.

*SOSTITUIRE “2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente,....., e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a **€ 9.000,00**”*

*CON “2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente,....., e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a **€ 10.000,00**”.*

Presenti 20. Voti favorevoli 7. Voti contrari 11 (Cocco, Granese, Lai, Lilliu, Martani, Mugheddu, Mureddu, Piras R., Serra, Spahiu, Tendas). Astenuti 2 (Arzedi, Cossu). Assenti 5 (Ledda, Lutzù, Obinu, Pisanu Solinas).

Il Consiglio respinge.

Emendamento prot. n 27670 del 18.06.2015.

“ART. 47 – Agevolazioni

*SOSTITUIRE “3. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte **variabile alle utenze domestiche per soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà***



economica e sociale, e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di **€ 9.000,00**

CON "3. **La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di € 10.000,00**

Presenti 20. Voti favorevoli 7. Voti contrari 12 (Arzedi, Cocco, Cossu, Granese, Lai, Lilliu, Martani, Mugheddu, Mureddu, Piras R., Spahiu, Tendras). Presenti e non votanti 1 (Serra). Assenti 5 (Ledda, Lutz, Obinu, Pisanu, Solinas).

Il Consiglio respinge.

Emendamento prot. n. 27671 del 18.06.2015.

"ART. 28 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti - Locali ed aree non soggetti al tributo SOSTITUIRE "1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di arredi e di allacci alla rete elettrica o ad impianti di produzione di energia alternativa e di approvvigionamento idrico privato"

CON "1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di allacci alla rete elettrica o ad impianti di produzione di energia alternativa".

Presenti 19. Voti favorevoli 19. Assenti 6 (Ledda, Lutz, Nurra, Obinu, Pisanu Solinas).

Il Consiglio approva.

Emendamento prot. n. 27673 del 18.06.2015.

Visto l' Art. 39 - Classificazione delle utenze non domestiche (pag. 20/21) del regolamento in parola;

Considerato: che al punto 1 del suddetto articolo si stabilisce che le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie e sottocategorie di attività indicate nell'allegato B al regolamento;

Accertato: che l'allegato B al regolamento non prevede alcuna sottocategoria per le stazioni ferroviarie;

Valutato doveroso identificare e inserire nella tabella B allegata al regolamento in parola la sottocategoria di attività **"STAZIONE FERROVIARIA AUTORIMESSA" E "STAZIONE FERROVIARIA BIGLIETTERIA, UFFICI E ALTRI SPAZI"**;

Considerata la classificazione dell'attività economica ATECO di appartenenza e la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, si ritiene di inserire le predette sottocategorie di attività ("STAZIONE FERROVIARIA AUTORIMESSA" e quella di "STAZIONE FERROVIARIA BIGLIETTERIA, UFFICI E ALTRI SPAZI") rispettivamente nella sottocategoria di attività della **Classe 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta** e nella sottocategoria di attività **Classe A11 Uffici, agenzie, studi professionali**.



Per quanto sopra l'allegato B Parte IV del regolamento sulla TARI deve intendersi integrato delle predette due sottocategorie come di seguito meglio riportato :

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Che sarà integrata della sottocategoria:

"STAZIONE FERROVIARIA "

Classe A11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Che sarà integrata della sottocategoria:

"STAZIONE FERROVIARIA BIGLIETTERIA, UFFICI E ALTRI SPAZI".

Presenti 19. Voti favorevoli 19. Assenti 6 (Ledda, Lutz, Nurra, Obinu, Pisanu, Solinas).

Il Consiglio approva.

Votazione della proposta nel suo complesso come emendata nel corso del dibattito:

Presenti 19. Voti favorevoli 13. Voti contrari 4 (Falconi, Puddu, Sanna, Uras). Astenuti 2 (Massenti, Piras M.G.). Assenti 6 (Ledda, Lutz, Nurra, Obinu, Pisanu, Solinas).

Delibera

- 1) Di approvare il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", come emendato nel corso del dibattito, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il testo aggiornato del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015.

MARIA CRISTINA BENEDETTI

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".

Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
f.to Marco Cossu

IL Vice Segretario
f.to Maria Grazia Zoccheddu

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 30/06/2015 al 15/07/2015,

Dalla Residenza Municipale, li 30/06/2015

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

ATTO NUMERO: _____/_____

L'impiegato Incaricato

E' Copia Conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Impiegato Incaricato
